

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
93/C 257/01	ECU.....	1
93/C 257/02	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 14 al 18 settembre 1993)	2
93/C 257/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.337 — Allied Signal/ Knorr-Bremse)	2
93/C 257/04	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche	3
93/C 257/05	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CEE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	4
	II Atti preparatori	
	Commissione	
93/C 257/06	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la divisione delle obbligazioni della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca relative al prestito concesso alla Cecoslovacchia con decisione 91/106/CEE del Consiglio	7
93/C 257/07	Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e sinistri aerei	8

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
93/C 257/08	Battello di sorveglianza — Procedura aperta	13
93/C 257/09	Identificazione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori abilitati a bandire appalti superiori alle soglie fissate dalle direttive sugli appalti pubblici — Procedura aperta — Avviso di modifica ai bandi pubblicati il 12. 8. 1993, riferimenti: 93/C 218/13 e 93/S 156-41538/FR	14

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

21 settembre 1993

(93/C 257/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,9295	Dollaro USA	1,19328
Corona danese	7,83687	Dollaro canadese	1,57811
Marco tedesco	1,91164	Yen giapponese	126,154
Dracma greca	274,860	Franco svizzero	1,66880
Peseta spagnola	152,943	Corona norvegese	8,35177
Franco francese	6,68118	Corona svedese	9,61784
Sterlina irlandese	0,821309	Marco finlandese	6,92103
Lira italiana	1862,65	Scellino austriaco	13,4507
Fiorino olandese	2,14779	Corona islandese	81,9903
Scudo portoghese	195,471	Dollaro australiano	1,82403
Sterlina inglese	0,774355	Dollaro neozelandese	2,15122

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 14 al 18 settembre 1993)

(93/C 257/02)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3735	S 182 del 17. 9. 1993	Figi	FJ-Suva: Preselezione di società	13. 10. 1993
3720	S 183 del 18. 9. 1993	Etiopia	ET-Addis-Ababa: Sostanze chimiche per conceria (<i>rettifica</i>)	22. 9. 1993
3721	S 183 del 18. 9. 1993	Etiopia	ET-Addis-Ababa: Materie prime e sostanze chimiche per calzaturificio	23. 9. 1993
3693	S 183 del 18. 9. 1993	Zambia	ZM-Lusaka: Assistenza tecnica (<i>rettifica</i>)	15. 10. 1993

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. IV/M.337 — Allied Signal/Knorr-Bremse)

(93/C 257/03)

1. In data 14 settembre 1993 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (¹). Per effetto di tale concentrazione le imprese Knorr-Bremse AG (Germania) e Allied Signal Inc. (USA) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento, il controllo in comune di un'impresa comune operativa a livello mondiale per la progettazione, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la vendita di sistemi di frenaggio aereo (nonché di alcuni altri prodotti collegati e utilizzati nell'industria automobilistica) per veicoli commerciali di peso superiore alle sei tonnellate.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Knorr-Bremse AG: Sviluppo, produzione e distribuzione di freni per l'industria ferroviaria e automobilistica, prodotti di fonderia e ammortizzatori torsionali;
- per Allied Signal Inc.: Sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti aerospaziali, per l'industria automobilistica e di materiali di ingegneria per l'utilizzo nei settori industriali di maggior rilievo.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.337 — Allied Signal/Knorr-Bremse, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

(¹) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(93/C 257/04)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
93-0206-B	Specifiche di approvazione per i PABX da collegare alla rete pubblica delle telecomunicazioni belga (SPEC BE-SP-001)	6. 12. 1993
93-0207-B	Specifiche di omologazione per apparecchi telefonici analogici collegati alla rete telefonica pubblica commutata (SPEC BE-SP-208)	6. 12. 1993
93-0208-B	Specifiche di omologazione per terminali X.25 da collegare ad accessi diretti alla rete pubblica belga a commutazione per pacchi (SPEC BE-SP-125)	6. 12. 1993
93-0209-B	Installazione dei commutatori telefonici domestici (SPEC BE-SP-230)	6. 12. 1993
93-0210-B	Specifiche di omologazione per cavi e fili isolati negli impianti telefonici (SPEC BE-SP-232)	6. 12. 1993

⁽¹⁾ Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

⁽²⁾ Scadenza per osservazioni della Commissione e degli Stati membri.

⁽³⁾ L'abituale procedura d'informazione non si applica alle notifiche «farmacopea».

⁽⁴⁾ Senza scadenza data l'accettazione del motivo di urgenza da parte della Commissione.

La Commissione ricorda la sua comunicazione del 1° ottobre 1986 (GU n. C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4) in cui si dichiara che se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificarne il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione ritiene pertanto che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state modificate in conformità del diritto comunitario.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 67 del 17 marzo 1989.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CEE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(93/C 257/05)

Data di approvazione: 30. 6. 1993

Stato membro: Francia

Aiuto n.: N 188/93

Titolo: Modifica dei sistemi d'imposizione fiscale sulla produzione di film e di programmi televisivi - introduzione di imposte sulle videocassette preregistrate

Obiettivo: Sostenere la produzione di programmi audiovisivi di alta qualità in lingua francese e riflettenti la cultura francese

Base giuridica: Décrets n° 59—733 du 18 juin 1959, n° 59—1512 du 30 décembre 1959 et n° 86—175 du 6 février 1986, modifiés

Article 49 de la loi de finances de 1992

Bilancio: (1991) film: 413 Mio di FF (60 Mio di ECU), programmi TV: 539 Mio di FF (78 Mio di ECU)

Introiti addizionali nel 1993 derivanti dalle imposizioni fiscali sui video (divisi tra film e TV): 25 Mio di FF

Intensità dell'aiuto: Approssimativamente il 10 %

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 28. 7. 1993

Stato membro: Regno Unito (Inghilterra e Galles)

Aiuto n.: N 410/93

Titolo: Proroga oltre il 1998 delle disposizioni del Non-Fossil Fuel Obligation (NFFO) compresa l'imposta sui combustibili fossili, a favore dell'elettricità da fonti rinnovabili

Obiettivo: Sovvenzionare la produzione di ulteriori 900 MW di elettricità da fonti rinnovabili fino allo stadio di redditività

Base giuridica: Electricity Act 1989

Bilancio: Fino a 180 Mio di UKL all'anno

Intensità dell'aiuto: Tra il 30 % e il 60 %, decrescente

Durata: Fino verso il 2015

Condizioni: Relazione annuale generale e singole relazioni su ogni ordine NFFO

Data di approvazione: 17. 8. 1993

Stato membro: Germania

Aiuto n.: N 391/93

Titolo: Modifica dei regimi di aiuti ERP (aumento dei massimali di credito) per:

finalità regionale (Ovest)

avviamento

trattamento delle acque reflue

gestione dei rifiuti

riduzione dell'inquinamento atmosferico

risparmi energetici

Obiettivo: Aiuti, soprattutto sotto forma di prestiti soft alle PMI, per varie finalità quali avviamento, investimenti, controllo dell'inquinamento e risparmi energetici

Base giuridica: ERP-Wirtschaftsplangesetz 1993

Bilancio: Stanziamento complessivo per prestiti nel 1993 (compresi un regime a finalità regionale nei Länder occidentali e un programma speciale di ricostruzione nei Länder orientali) 14 Mrd di DM (7 Mrd di ECU), di cui 10 Mrd di DM nella Germania orientale

Intensità dell'aiuto: Inferiore al 7,5 % lordo nei Länder occidentali e a Berlino Est, all'incirca il 10 % nei Länder orientali (il massimale del prestito è portato a 500 000 DM per i primi due regimi ed è possibile superare il limite di 1 Mio di DM nei Länder occidentali per gli ultimi 4 regimi)

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 27. 8. 1993

Stato membro: Spagna (Andalusia)

Aiuto n.: 339/93

Titolo: Aiuti al miglioramento delle condizioni di lavoro

Obiettivo: Miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza

Investimenti, studi e formazione

Base giuridica: Orden de 6 de abril de 1993

Bilancio: 290 Mio di PTA (1,88 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Al massimo 15 Mio di PTA per impresa (97 325 ECU)

Durata: Un anno (1993)

Data di approvazione: 27. 8. 1993

Stato membro: Germania (Turingia)

Aiuto n.: N 362/93

Titolo: Regime di aiuti agli investimenti a favore del turismo

Obiettivo: Promuovere lo sviluppo del turismo, la creazione e l'espansione delle PMI in questo settore

Regime di aiuti agli investimenti sotto forma di sovvenzioni

Base giuridica: Mittelstandsförderungsgesetz des Landes Thüringen

Bilancio: 1993: 10 Mio di DM (5 Mio di ECU)

1994—1996: 35 Mio di DM (17 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Investimenti delle PMI: 15 %—23 %
Investimenti in infrastrutture: 90 %

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 27. 8. 1993

Stato membro: Spagna (Paesi Baschi)

Aiuto n.: N 370/93

Titolo: Aiuti a favore di nuovi alberghi e alloggi turistici e al miglioramento degli impianti

Obiettivo: Sviluppo del turismo

Base giuridica: Proyecto de orden por el que se instituyen subvenciones a nuevos hotells, apartamentos turísticos, modernización y mejora de instalaciones y nuevos productos turísticos

Bilancio: 91 Mio di PTA (\pm 607 000 ECU)

(1 ECU = 149,871 PTA, tasso di cambio al 1° luglio 1993)

Intensità dell'aiuto: Aiuti forfettari con massimali differenti

Durata: 1 anno (1993)

Data di approvazione: 27. 8. 1993

Stato membro: Germania (Turingia)

Aiuto n.: N 371/93

Titolo: Regime di aiuti agli investimenti in zone industriali preesistenti

Obiettivo: Promuovere lo sviluppo di PMI e migliorare l'infrastruttura delle zone industriali preesistenti. Progetto di aiuti agli investimenti sotto forma di sovvenzioni

Base giuridica: Mittelstandsförderungsgesetz des Landes Thüringen vom 17. September 1991

Bilancio: 4 Mio di DM (2 Mio di ECU) per il 1993

20 Mio di DM (10 Mio di ECU) per il 1994—1996

Intensità dell'aiuto: Investimenti aziendali — 15 %/23 %
Investimenti in infrastrutture — 70 %

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 27. 8. 1993

Stato membro: Germania (Turingia)

Aiuto n.: N 372/93

Titolo: Regime di prestiti agli investimenti a favore delle PMI

Obiettivo: Sovvenzioni per investimenti effettuati da PMI

Base giuridica: Richtlinie zum Mittelstandskreditprogramm, basierend auf dem Mittelstandsförderungsgesetz vom 17. September 1991, Paragraphen 23, 44 und 44a der Thüringer Landeshaushaltsordnung

Bilancio: 1993: 22,5 Mio di DM (11,25 Mio di ECU)

1994-1996: 75 Mio di DM (37,5 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: ESL stimato massimale 23,87 %

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 27. 8. 1993

Stato membro: Spagna (Canarie)

Aiuto n.: 337/93

Titolo: Aiuti all'occupazione in progetti di pubblica utilità

Obiettivo: Finanziare le assunzioni in servizi di pubblica utilità

Base giuridica: Decreto

Bilancio: 1800 Mio di PTA (11,67 Mio di ECU)

Durata: 1993

Data di approvazione: 27. 8. 1993

Stato membro: Italia (Sicilia)

Aiuto n.: 397/93

Titolo: Misure a favore dell'agriturismo

Obiettivo: Promuovere gli investimenti nel settore del turismo mediante sovvenzioni agli imprenditori agricoli

Base giuridica: Disegno di legge n. 405/1992 del governo regionale

Bilancio: 75 Mrd di LIT (\pm 42 Mio di ECU) dal 1993 al 1995

Intensità dell'aiuto: Massimale del 55 % (lordo)

Durata: Fino al 1995, sulla base della dotazione di bilancio esistente

Data di approvazione: 27. 8. 1993

Stato membro: Regno Unito (Scozia)

Aiuto n.: N 403/93

Titolo: Scottish Renewables Obligation (SRO)

Obiettivo: Promuovere la produzione di elettricità da fonti rinnovabili (garantire vendita e prezzo per elettricità prodotta e fornita)

Base giuridica: Electricity Act 1989

Bilancio: 7—8 Mio di UKL (9,8 Mio di ECU) nel primo anno

47 Mio di UKL (59 Mio di ECU) entro il 2000

Intensità dell'aiuto: 30 %—60 %

Durata: 1994—2020

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la divisione delle obbligazioni della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca relative al prestito concesso alla Cecoslovacchia con decisione 91/106/CEE del Consiglio

(93/C 257/06)

COM(93) 399 def.

(Presentata dalla Commissione il 1° settembre 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che con decisione 91/106/CEE⁽¹⁾, la Comunità ha concesso alla Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS) un prestito a medio termine di 375 milioni in conto capitale, per garantire una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti, per rafforzare la posizione delle riserve e agevolare l'introduzione della convertibilità della moneta; che il prestito è stato interamente erogato dalla Commissione in due quote, rispettivamente di 185 milioni di ECU nell'agosto del 1991 e di 190 milioni di ECU nel febbraio del 1992;

considerando che a seguito dell'atto costituzionale sullo scioglimento della RFCS approvato dall'Assemblea federale della RFCS il 25 novembre 1992, la RFCS ha cessato di esistere il 31 dicembre 1992 e gli Stati successori sono la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca;

considerando che l'atto costituzionale sulla divisione delle proprietà della RFCS tra la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca stabilisce che i prestiti ricevuti dalla RFCS siano divisi tra la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca nella proporzione di 2 a 1, pari al rapporto tra le due popolazioni; che le autorità ceche e slovacche hanno chiesto alla Comunità di accettare di conseguenza una divisione delle obbligazioni derivanti alla RFCS dal prestito comunitario di 375 milioni di ECU concesso con decisione 91/106/CEE;

considerando che la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca stanno continuando congiuntamente ad adempiere pienamente alle loro obbligazioni in materia di servizio del debito derivanti dal prestito comunitario di 375

milioni di ECU, via via che tali obbligazioni vengono a scadenza; che le predette Repubbliche hanno accettato di assumersi rispettivamente due terzi e un terzo delle obbligazioni di pagamento del capitale, degli interessi e delle spese relativi a tale operazione;

considerando che occorre autorizzare la Commissione ad adottare i provvedimenti appropriati per garantire che le obbligazioni derivanti dal prestito concesso con decisione 91/106/CEE vengano divise tra la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca in conformità dell'atto dell'Assemblea federale del 13 novembre 1992;

considerando che, per l'adozione della presente decisione, il Trattato non prevede poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo unico

1. La Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca sono separatamente obbligate, rispettivamente nella proporzione di due terzi e di un terzo, per tutti i pagamenti in conto capitale, interessi e spese relativi al servizio del prestito a medio termine della Comunità di 375 milioni di ECU concesso alla Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS) ai sensi della decisione 91/106/CEE.

2. A tal fine la Commissione è autorizzata a concordare con le autorità delle Repubbliche Ceca e Slovacca, previa consultazione del comitato monetario, i necessari adeguamenti dell'originario accordo di prestito tra la Comunità e la RFCS.

3. Le condizioni fissate nella decisione 91/106/CEE si applicano, con gli opportuni mutamenti, al nuovo accordo che verrà concluso in conformità del paragrafo 2; le condizioni finanziarie dell'accordo di prestito originario vengono mantenute.

4. Tutte le spese in cui la Comunità incorre per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione prevista dalla presente decisione sono a carico della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca, rispettivamente nella proporzione di due terzi e di un terzo.

(¹) GU n. L 56 del 2. 3. 1991, pag. 24.

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e sinistri aerei

(93/C 257/07)

COM(93) 406 def.

(Presentata dalla Commissione il 1° settembre 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'apertura del mercato interno e la liberalizzazione del trasporto aereo comporteranno l'aumento delle operazioni di traffico aereo, in particolare con il coinvolgimento di equipaggi, aeromobili e imprese di diversi Stati membri;

considerando che, volendo perseguire un elevato livello generale di sicurezza nel mercato unico, sono indispensabili procedure armonizzate nella misura in cui diminuiranno le relazioni dirette tra singoli Stati membri e singoli operatori; che le operazioni nella sfera comunitaria comporteranno più numerosi contatti multilaterali tra Stati membri e operatori e che occorreranno pertanto principi generali tali da consentire agli Stati membri di applicare misure di prevenzione degli incidenti di pari elevato livello;

considerando che si dovrebbe mantenere tale elevato livello generale di sicurezza dell'aviazione civile in Europa e fare quanto possibile per ridurre il peraltro già limitato numero di incidenti e di sinistri gravi;

considerando che si dovrebbe tener conto della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, che prevede l'attuazione delle misure necessarie per garantire la sicurezza della navigazione aerea; che si dovrebbe altresì tener conto in particolare dell'allegato 13 di detta Convenzione che prevede standard internazionali e pratiche raccomandate per le inchieste sugli incidenti aerei;

considerando che un rapido svolgimento delle inchieste tecniche sugli incidenti e i sinistri aerei migliorerebbe la sicurezza aerea contribuendo a prevenire il verificarsi di tali incidenti e sinistri;

considerando che a norma degli standard internazionali le inchieste sugli incidenti sono svolte sotto la responsabilità dello Stato nel quale l'incidente è accaduto; che, qualora lo Stato in cui si sia verificato un sinistro non effettui un'inchiesta, questa dovrebbe essere condotta dallo Stato di immatricolazione;

considerando che le inchieste sui sinistri gravi dovrebbero essere condotte secondo gli stessi principi applicati per quelle sugli incidenti;

considerando che ai fini della sicurezza aerea le inchieste sugli incidenti devono essere svolte nel più breve tempo possibile e che pertanto gli inquirenti dovrebbero poter procedere all'espletamento dei loro compiti con la massima libertà consentita dal sistema giuridico;

considerando che le inchieste sugli incidenti e i sinistri aerei dovrebbero essere svolte da un organismo indipendente per evitare qualsiasi conflitto di interessi e ogni eventuale coinvolgimento nelle cause dell'evento oggetto dell'indagine; che tale organismo dovrebbe essere dotato di mezzi adeguati e includere eventualmente tra i suoi compiti anche altre attività di prevenzione;

considerando che ai fini della prevenzione degli incidenti è importante pubblicare le risultanze delle inchieste quanto prima possibile, dando al tempo stesso alle parti interessate l'opportunità di formulare osservazioni sulle risultanze medesime;

considerando che nel diffondere le risultanze delle inchieste sui sinistri si dovrebbe tener conto del carattere particolare di questi ultimi;

considerando che le raccomandazioni in materia di sicurezza derivanti dalle inchieste su incidenti o sinistri dovrebbero essere debitamente prese in considerazione;

considerando che l'inchiesta tecnica dovrebbe essere usata esclusivamente a fini di prevenzione e che pertanto solo le informazioni inerenti ai fatti raccolte durante l'inchiesta dovrebbero poter essere usate ai fini dell'attribuzione di colpe o responsabilità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva è intesa a migliorare la sicurezza aerea facilitando il rapido svolgimento delle inchieste, il cui unico fine consiste nella prevenzione di ulteriori incidenti o sinistri.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica alle inchieste sugli incidenti e i sinistri aerei occorsi nel territorio della Comunità europea tenuto conto degli obblighi internazionali degli Stati membri.

2. La presente direttiva si applica inoltre fuori del territorio della Comunità europea alle inchieste su sinistri gravi occorsi ad aeromobili immatricolati in un Stato membro o gestiti da una compagnia stabilita in uno Stato membro, qualora l'inchiesta non sia effettuata da un altro Stato.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per

a) «incidente», un'evenienza, associata all'impiego di un aeromobile, che si verifica fra il momento in cui una persona si imbarca con l'intento di volare e il momento in cui sbarca e nella quale:

— una persona riporti lesioni gravi o mortali per il fatto di:

— essere dentro l'aeromobile, o

— venire in contatto diretto con una parte qualsiasi dell'aeromobile, comprese parti staccatesi dall'aeromobile stesso, oppure

— essere direttamente esposta al getto dei reattori,

fatta eccezione per i casi in cui le lesioni siano dovute a cause naturali, o siano procurate alla persona da se medesima o da altre persone, oppure siano riportate da passeggeri clandestini nascosti fuori delle zone normalmente accessibili ai passeggeri e all'equipaggio; oppure

— l'aeromobile riporti un danno o un guasto strutturale che:

— comprometta la resistenza strutturale, il funzionamento o le caratteristiche di volo dell'aeromobile, e

— richieda generalmente una riparazione importante o la sostituzione del pezzo danneggiato,

fatta eccezione per i guasti o danni al motore, quando il danno sia limitato al motore stesso, alla cappottatura o agli accessori, oppure per i danni limitati alle eliche, alle estremità alari, alle antenne, agli pneumatici, ai dispositivi di frenatura, alla carenatura, a piccole ammaccature o fori nel rivestimento dell'aeromobile; oppure

— l'aeromobile sia scomparso o completamente inaccessibile;

b) «lesione grave», una lesione riportata da una persona in un incidente, che:

— richieda una degenza ospedaliera di oltre 48 ore, con inizio entro sette giorni dalla data in cui è stata riportata; oppure

— comporti una frattura (tranne le fratture semplici delle dita delle mani e dei piedi, o del naso); oppure

— comporti lacerazioni che provochino gravi emorragie o lesioni a nervi, muscoli o tendini; oppure

— comporti lesioni a qualsiasi organo interno; oppure

— comporti ustioni di secondo o terzo grado o estese su più del 5 % della superficie corporea; oppure

— comporti un'esposizione accertata a sostanze infettive o a radiazioni nocive;

c) «lesione mortale», una lesione riportata da una persona in un incidente che abbia come conseguenza la morte entro 30 giorni dalla data dell'incidente;

d) «le cause», la (le) azione(i), omissione(i), il (i) fatto(i), la (le) condizione(i), o una combinazione di tali fattori, che hanno dato luogo all'incidente o al sinistro;

e) «inchiesta», un insieme di operazioni svolte ai fini della prevenzione di incidenti e sinistri, che comprende la raccolta e l'analisi di dati, l'elaborazione di conclusioni, inclusa la determinazione della(e) causa(e) e, ove opportuno, la formulazione di raccomandazioni in materia di sicurezza;

f) «inquirente incaricato», una persona preposta, sulla base delle sue qualifiche, all'organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un'inchiesta;

g) «registratore di volo», qualsiasi tipo di registratore installato nell'aeromobile per integrare l'inchiesta sull'incidente/sinistro;

h) «impresa», qualsiasi persona fisica, o giuridica, con o senza fini di lucro, o qualsiasi organismo ufficiale, dotato di personalità giuridica propria o meno;

i) «sinistro», un evento, diverso dall'incidente, associato all'impiego di un aeromobile, che pregiudichi o possa pregiudicare la sicurezza del funzionamento dell'aeromobile stesso;

- j) «sinistro grave», un inconveniente le cui circostanze rivelino che è stato sfiorato l'incidente.

Un elenco di esempi di sinistri gravi figura nell'allegato della presente direttiva;

- k) «raccomandazione in materia di sicurezza», una proposta dell'organismo inquirente dello Stato responsabile dell'inchiesta, formulata sulla base dei dati emersi dall'inchiesta, ai fini della prevenzione di incidenti o sinistri.

Articolo 4

Obbligo di inchiesta

- Ogni incidente aereo o sinistro grave è sottoposto ad inchiesta, la cui portata è determinata dall'organismo preposto all'inchiesta stessa, tenuto conto dell'obiettivo della presente direttiva.
- Ciò non impedisce agli Stati membri di prendere misure per svolgere inchieste su altri sinistri qualora l'organismo inquirente ritenga di trarne insegnamenti utili ai fini della sicurezza aerea.

Articolo 5

Status dell'inchiesta

- Gli Stati membri definiscono, nel quadro dei rispettivi ordinamenti giuridici interni, uno status giuridico dell'inchiesta che conferisca agli inquirenti incaricati i poteri necessari per svolgere il loro compito nel modo più efficiente e nel più breve tempo possibile.
- Fatte salve le procedure legali interne vigenti e in cooperazione con altre autorità degli Stati membri responsabili dell'inchiesta giudiziaria; le disposizioni del paragrafo 1 consentono in particolare:
 - il pieno accesso al luogo dell'incidente o del sinistro nonché all'aeromobile o al relitto;
 - l'immediata rimozione sotto controllo dei rottami, dei corpi o di pezzi a fini di esame o di analisi;
 - l'accesso immediato ai registratori di volo e a qualsiasi altra registrazione e l'utilizzazione del relativo contenuto;
 - l'immediato esame dei corpi delle vittime o persone coinvolte o il prelievo di campioni dagli stessi;
 - l'ascolto dei testimoni;

- il pieno accesso a qualsiasi informazione pertinente o documentazione in possesso del proprietario, dell' esercente, dell'organizzazione addetta alla manutenzione o del costruttore dell'aeromobile e delle autorità preposte all'aviazione civile o alla gestione dell'aeroporto.

Articolo 6

Organismo inquirente

- Gli Stati membri garantiscono che lo svolgimento delle inchieste sia affidato ad un organismo aeronautico civile permanente. Tale organismo è indipendente sul piano funzionale in particolare nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali competenti per la navigabilità, l'omologazione, le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio delle licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli aeroporti.
- In deroga al paragrafo 1, il compito affidato al suddetto organismo può essere esteso alla raccolta e all'analisi dei dati relativi alla sicurezza aerea nella misura in cui queste attività non compromettano la sua indipendenza e non comportino alcuna responsabilità di carattere regolamentare, normativo o amministrativo.
- L'organismo di cui al paragrafo 1 viene dotato dei mezzi necessari per adempiere alle sue responsabilità indipendentemente dalle autorità di cui sopra e dovrebbe poter ottenere a tal fine sufficienti risorse. Il personale che ne fa parte gode di uno status che gli conferisce la protezione e le garanzie di indipendenza necessarie. Esso comprende almeno un inquirente adeguatamente formato per esercitare la funzione di inquirente incaricato in caso di incidente o grave sinistro aereo.
- Se necessario, l'organismo inquirente può chiedere l'assistenza di organismi di altri Stati membri volta a fornire:
 - a) gli impianti, le attrezzature e gli strumenti per consentire:
 - di effettuare l'esame tecnico delle parti di un relitto e delle attrezzature di bordo, nonché degli altri oggetti interessanti ai fini dell'indagine;
 - di valutare le indicazioni fornite dai registratori dei dati di volo;
 - di memorizzare e di valutare elettronicamente i dati relativi agli incidenti aerei;
 - b) gli esperti specializzati in questo tipo di indagini per effettuare lavori specifici, unicamente però nel caso di un'indagine aperta in seguito ad un incidente di gravi proporzioni.

Se disponibile, questa assistenza dovrebbe essere fornita gratuitamente nella misura del possibile.

*Articolo 7***Relazione di inchiesta su un incidente**

1. Qualsiasi inchiesta su un incidente aereo costituisce l'oggetto di una relazione redatta in forma appropriata all'incidente. La relazione mette in evidenza il fine esclusivo dell'inchiesta di cui all'articolo 1 della presente direttiva e contiene, ove opportuno, raccomandazioni in materia di sicurezza.
2. L'organismo inquirente pubblica la relazione nel più breve tempo possibile cercando di non superare i dodici mesi dalla data dell'incidente.
3. Il progetto di relazione viene trasmesso alle parti per le quali l'organismo inquirente ritiene che l'inchiesta rivesta particolare importanza affinché possano formulare le loro osservazioni e stabilisce un termine per la presentazione delle stesse.

*Articolo 8***Relazione di inchiesta su un sinistro**

1. Qualsiasi inchiesta su un sinistro relativo all'aviazione civile costituisce l'oggetto di una relazione redatta in forma appropriata al tipo e alla gravità dell'evento e contiene, ove opportuno, raccomandazioni in materia di sicurezza. La relazione garantisce, per quanto possibile, l'anonimato delle parti coinvolte nell'episodio.
2. La relazione è oggetto della più ampia diffusione possibile tra le parti che possano trarre vantaggio dalle risultanze in essa contenute.

*Articolo 9***Raccomandazioni in materia di sicurezza**

1. Le relazioni e le raccomandazioni in materia di sicurezza di cui agli articoli 7, paragrafo 1 e 8, paragrafo 1 sono trasmesse alle persone, alle imprese o alle autorità aeronautiche nazionali interessate. Una copia di esse viene inviata alla Commissione.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le raccomandazioni in materia di sicurezza

formulate dall'organismo inquirente siano debitamente prese in considerazione e attuate ove opportuno senza pregiudicare il diritto comunitario e, in particolare, le norme riguardanti il funzionamento del mercato interno.

*Articolo 10***Responsabilità**

1. L'analisi e le conclusioni tratte dall'inchiesta o da questa derivanti non sono utilizzate ai fini dell'attribuzione delle colpe o nel quadro di procedimenti volti all'accertamento delle responsabilità.
2. Una raccomandazione in materia di sicurezza non crea di per sé una presunzione di colpa o responsabilità per un incidente o sinistro.
3. Le relazioni di inchiesta non sono utilizzate a fini di azioni disciplinari.
4. Nel contesto degli articoli 5 e 6, gli Stati membri prendono le misure necessarie per proteggere gli inquirenti dal coinvolgimento in vertenze intese ad attribuire colpe o responsabilità in relazione ad un incidente o ad un sinistro.

Articolo 11

La direttiva 80/1266/CEE è abrogata.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di questo riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*ALLEGATO***ESEMPI DI SINISTRI GRAVI**

Gli eventi elencati sono tipici esempi di sinistri gravi. L'elenco non è esauriente e serve soltanto da orientamento ai fini della definizione di «sinistro grave».

- Quasi collisione che abbia richiesto una manovra anticollisione o circostanza in cui una tale manovra sarebbe stata opportuna per evitare una collisione o una situazione di pericolo.
 - Urto di volo controllato contro il terreno (CFIT) evitato di misura.
 - Decollo interrotto su pista chiusa o occupata, oppure decollo da una tale pista con distanza minima da uno o più ostacoli.
 - Atterraggio o tentativo di atterraggio su pista chiusa o occupata.
 - Mancato raggiungimento della prestazione prevista durante il decollo o la salita iniziale.
 - Incendi e presenza di fumo nel compartimento passeggeri o nel vano bagagli o incendi al motore, anche se spenti mediante agenti antincendio.
 - Qualsiasi evento che abbia richiesto l'uso urgente di ossigeno da parte dell'equipaggio.
 - Guasto strutturale dell'aeromobile o disintegrazione del motore non classificata come incidente.
 - Disfunzioni multiple di uno o più sistemi dell'aeromobile che compromettano gravemente il funzionamento di quest'ultimo.
 - Qualsiasi caso di inabilità dell'equipaggio in volo.
 - Qualsiasi circostanza relativa al carburante che richieda la dichiarazione di avaria critica da parte del pilota.
 - Inconvenienti in sede di decollo o atterraggio. Eventi quali atterraggio corto, oltrepasso di pista o sconfinamento laterale.
 - Guasti ai sistemi, fenomeni meteorologici, funzionamento fuori dell'involucro di volo autorizzato o altri eventi che possono aver causato difficoltà nel comando dell'aeromobile.
 - Guasto di più di un sistema a ridondanza obbligatorio per la condotta del volo e la navigazione.
-

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Battello di sorveglianza — Procedura aperta

(93/C 257/08)

1. **Ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, Direzione generale della pesca, «controllo, ispezione e licenze» (DG XIV/C/3), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.
2. a) **Procedura di aggiudicazione:** Gara aperta.
b)
3. a) **Luogo della consegna:** Zona di regolamentazione NAFO (divisioni NAFO 3 L, 3 M, 3 N e 3 O).
b) **Oggetto dell'appalto:** Conformemente al programma d'ispezione comune ed internazionale e sorveglianza, adottato col regolamento (CEE) n° 1956/88 del Consiglio, del 9. 6. 1988 (GU n° L 175 del 6. 7. 1988, p. 1), modificato dal regolamento (CEE) n° 436/92 del 10. 2. 1992 (GU n° L 54 del 28. 2. 1992). La Commissione ha l'intenzione di noleggiare un battello per effettuare ispezione di pesca nella zona NAFO.
- Detta nave, sarà noleggiata dalla Commissione, dovrà presentare delle caratteristiche che facilitino il controllo, la salita a bordo e l'ispezione dei pescherecci battenti bandiera delle parti contraenti della convenzione NAFO che operano nella zona di regolamentazione. La nave noleggiata dovrà effettuare annualmente 1 uscita di ispezione della durata minima di 10 mesi ciascuna.
- La sorveglianza delle attività ittiche e l'applicazione delle ispezioni verranno dirette ed organizzate dagli ispettori di pesca delle Comunità europee presenti a bordo della nave.
- Il battello d'ispezione verrà noleggiato con una convenzione di tipo «Uniform Time Charter» stipulata tra il (o/i) proprietario (o/i) del battello e la Commissione delle Comunità europee.
- c), d)
4. **Termine di consegna:** La missione d'ispezione sarà effettuata in febbraio 1994.
5. a) **Richiesta di documenti:** Informazioni complementari sulle condizioni e modalità del contratto possono essere chieste al servizio menzionato al punto 1, all'attenzione del sig. M. Pedersen, tel. (32-2) 295 06 45.
b), c)
6. a) **Termine per il ricevimento delle offerte:** 8. 10. 1993.
b) **Indirizzo:** Le offerte devono essere trasmesse per posta al seguente indirizzo: Commissione delle Comunità europee, Direzione generale della pesca, all'attenzione del sig. Pedersen, J II 99-7/23, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, oppure consegnate allo stesso servizio.
- Effettuando la spedizione per posta, metodo che si consiglia, è indispensabile un invio raccomandato.
- Ai fini della data limite per l'invio delle offerte, faranno fede:
- il timbro della posta o,
la ricevuta con data e firma del funzionario della divisione sopracitata cui sarà stata consegnata l'offerta.
- L'invio sarà effettuato in busta doppia. Entrambe le buste saranno chiuse e quella interna porterà, oltre all'indirizzo del destinatario menzionato nel bando di gara, la menzione: «Bando di gara n. XIV/C/3/NAFO, offerta di... - La busta non deve essere aperta dal servizio postale interno».
- Sono vietate le buste con chiusura autoadesiva che può essere manomessa senza lasciare traccia.
- L'offerta deve essere redatta in triplice copia.
- c) **Lingua o lingue:** La proposta dovrà essere redatta in una delle lingue della Comunità.
7. a) **Personne ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:** Le offerte saranno aperte dai sigg. Koster, Curran, e Pedersen.
b) **Data, ora e luogo:** 18. 10. 1993 (10.00) a Bruxelles.
- 8.
9. **Modalità di finanziamento e di pagamento:** Informazioni in merito alle disposizioni di finanziamento delle operazioni ed alle procedure di pagamento, come pure informazioni complementari potranno essere ottenute come previsto al punto 4 succitato.

- 10.
11. **Condizioni minime:** Le offerte devono contemplare:
- una stima di tutte le spese possibili, (in particolare il proprietario dovrà presentare tutti i costi relativi alle attività operative del battello nel periodo di noleggio),
- una lista dettagliata delle caratteristiche specifiche del battello,
- la data di disponibilità del battello, il nome del porto e la data in cui il battello potrebbe essere ispezionato dai responsabili della Commissione delle Comunità europee.
12. **Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:** Un anno dalla data di deposito dell'offerta.
13. **Criteri di aggiudicazione:** Nella sua scelta di attribuzione, la Commissione si baserà sui seguenti criteri: ammontare del costo di noleggio, caratteristiche operative del battello, esperienza dei candidati.
14. **Altre informazioni:** La Commissione si riserva il diritto di scegliere ... l'offerente oppure di non accettare nessuna delle offerte presentate come risposta a questa domanda.
15. **Data di invio del bando:** 16. 9. 1993.
16. **Data di ricevimento del bando:** 16. 9. 1993.

Identificazione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori abilitati a bandire appalti superiori alle soglie fissate dalle direttive sugli appalti pubblici

Procedura aperta

Avviso di modifica ai bandi pubblicati il 12. 8. 1993, riferimenti: 93/C 218/13 e 93/S 156-41538/FR

(93/C 257/09)

1. **Amministrazione aggiudicatrice:** Commissione delle Comunità europee, DG XV, mercato interno e servizi finanziari.

Presentazione delle offerte:

invece di: il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato al 30. 9. 1993,

leggere: il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato al 4. 10. 1993.
